

7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro DE.CO, con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa.
8. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 9 bis- iniziative a favore della diffusione della DE.CO

1. Stabire una giornata per dare ai produttori locali la possibilità di presentare i propri prodotti.
2. Il Comune aderisce al sito INTERNET che raccoglie tutte le DE.CO.

Art.10-Commissione comunale per la DE.CO

1. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro si pronuncia una commissione nominata dal Sindaco così composta:
- a) Sindaco o Assessore delegato Presidente
 - b) n. 1 Esperto del settore agro-alimentare componente
 - c) n. 1 Esperto gastronomico - locale componente
- funge da segretario della commissione il responsabile del procedimento. La commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco.
2. Nella predetta commissione gli esperti dovranno essere scelti sulla base di una accurata selezione di Curriculum Vitae, richiesti e pervenuti., da cui emergano specifiche competenze nel settore, assicurando che gli stessi non svolgano attività in alcun modo in concorrenza con quella degli operatori presso cui, ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, si recheranno per svolgere i controlli dallo stesso previsti.
3. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.
4. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
5. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
6. La commissione, anche sulla base della documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, delimiterà la zona di produzione ove non coincidente con il territorio comunale nonché, il dettagliato disciplinare di produzione. La commissione ha facoltà, al fine di predisporre la scheda identificativa del prodotto, di richiedere a chi ha presentato la segnalazione o agli uffici competenti o ad esperti del settore, ogni ulteriore elemento di valutazione o attività istruttoria ritenuta necessaria od opportuna. La commissione conclude i suoi lavori con l'approvazione della scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro DE.CO ovvero con il motivato diniego di iscrizione.
7. Ove le risultanze della commissione siano positive, la Giunta del Comune, con propria deliberazione, approva il disciplinare di produzione e la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro DE.CO. Ogni modificazione della scheda identificativa può essere predisposta solo seguendo il procedimento di cui al presente articolo.
8. L'iscrizione nel registro è materialmente curata dal responsabile del procedimento e dovrà contenere:
- a) Il numero progressivo di iscrizione;
 - b) La data di iscrizione;
 - c) Gli estremi delle deliberazioni di Giunta che ne hanno disposto l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;
 - d) La denominazione tipica del prodotto.
9. Unitamente al registro sono conservati, per ogni prodotto iscritto, i fascicoli contenenti tutta la documentazione relativa al procedimento di iscrizione del prodotto stesso nel registro

Art. 11 Utilizzo del marchio DE.CO

1. Il Comune di Melilli proprietario del marchio DE.CO, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
2. Chiunque produca, commercializzi, trasformi o somministri prodotti agro alimentari iscritti nel registro DE.CO, può presentare istanza all'Amministrazione per ottenere la concessione per l'utilizzo e riproduzione del marchio DE.CO.
3. L'istruttoria per il rilascio della concessione è curata dal responsabile del procedimento che, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.